

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del deputato MARTINI**

*(V. Stampato Camera n. 3930)*

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 29 luglio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1998*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla sicurezza dell’aviazione civile

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile.

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato di sicurezza dell'aviazione civile, in tutte le attività che la caratterizzano;

b) valutare, in relazione alle specifiche tecniche ed operative richieste, il grado di sicurezza dei singoli sistemi impiegati, ivi comprese le apparecchiature di bordo e di terra;

c) indagare sull'efficienza e sull'efficacia delle procedure, delle prescrizioni, dei suggerimenti e degli *standard* operativi, ivi compresi i sistemi di controllo per le avarie;

d) valutare l'adeguatezza dei programmi di sicurezza dell'aviazione civile;

e) studiare le possibili misure atte ad eliminare o evitare eventuali deficienze ed elaborare, ove lo ritenga opportuno, raccomandazioni di sicurezza per le autorità aeronautiche competenti;

f) individuare, analizzare e valutare, per possibili effetti sfavorevoli sulla sicurezza del volo, eventuali condizioni o situazioni che presentino, o che possano presentare in futuro, aspetti inaccettabili di rischio e segnalarle alle autorità competenti, formulare raccomandazioni di sicurezza, promuovere l'adozione di opportuni provvedimenti correttivi e verificare se e come tali provvedimenti vengano attuati;

g) effettuare indagini per l'acquisizione di elementi conoscitivi, ricerche, verifiche ed accertamenti su situazioni ed eventi di qualsiasi natura pregiudizievoli per la sicurezza del volo, individuando gli aspetti di

potenziale pericolo connessi con il fattore umano, tecnico, ambientale ed organizzativo, e formulare raccomandazioni di sicurezza ai fini dell'adozione di provvedimenti atti alla loro eliminazione;

*h)* verificare gli esiti delle raccomandazioni di sicurezza formulate e lo stato di attuazione dei provvedimenti correttivi adottati a seguito di tali raccomandazioni;

*i)* promuovere o condurre ricerche su qualsiasi problema o tema afferenti la sicurezza del volo emersi nel corso della propria attività istituzionale o, comunque, suggeriti dal progresso della scienza sull'argomento;

*l)* formulare proposte per il miglioramento della sicurezza del volo per quanto riguarda gli aeromobili e il loro impiego, gli aeroporti e le infrastrutture, nonchè il servizio di controllo del traffico aereo;

*m)* riferire al Parlamento, con apposita relazione, al termine dei suoi lavori, nonchè ogni volta che lo ritenga opportuno, sullo stato di sicurezza dell'aviazione civile.

## Art. 2.

1. La Commissione è composta da quindici deputati e quindici senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione elegge il presidente tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.

3. La Commissione elegge altresì nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

## Art. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento interno, approvato dalla Com-

missione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

#### Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini, agli accertamenti ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi ad altre indagini o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi.

3. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze, nonché di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

4. La Commissione può decidere di mantenere segreti atti e documenti. Per i rapporti tra l'attività della Commissione e concorrenti indagini dell'attività giudiziaria si applica quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430.

#### Art. 5.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione si avvale del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in eguale misura, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

#### Art. 6.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento, presentando al Parlamento con apposita relazione i risultati delle indagini e degli esami svolti.